



SERVIZIO URBANISTICA - ATTIVITÀ ESTRATTIVE - PROGETTI STRATEGICI - MARKETING TERRITORIALE - COMUNICAZIONE

ORIGINALE DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

<p>N. 1838/ GEN</p> <p>N. 64/URMK</p> <p>Data <u>11/06/10</u></p>	<p>Oggetto: OGGETTO: Procedura di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in merito alla Variante ai sensi dell'art.5 del DPR 447/98 al PRASI per la realizzazione di un impianto di frantumazione inerti, stoccaggio e lavorazione materiali provenienti da demolizioni edilizie in comune di Comunanza.</p> <p>Proponente: Ditta Beani Annibale srl.</p> <p>Tipologia: Altro</p> <p>Albo Beneficiari: NO</p>
---	--

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Vista la L.R. n. 34 del 5 Agosto 1992 e ss.mm.ii. concernente le norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio;

Vista la L.R. n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1400 del 20.10.2008;

Vista la domanda presentata dal CONSIND, quale autorità procedente, con nota prot.n.119 del 13.01.2010, acclarata al nostro protocollo al n.2311 del 19.01.2010 per la procedura di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/08 per la variante del PRASI dell' agglomerato di Comunanza Force e Rotella, ai sensi dell'art.5 del DPR 447/98, per la realizzazione di un impianto di frantumazione inerti, stoccaggio e lavorazione materiali provenienti da demolizioni edilizie in comune di Comunanza proposta dalla Ditta Beani Annibale srl;

Visto e condiviso il documento istruttorio predisposto dallo scrivente Servizio Urbanistica, BB.NN., VIA, Attività Estrattive, ERP, in data 08.06.2010 che viene di seguito riportato integralmente:

PREMESSA

Con nota prot.n.119 del 13.01.2010, acclarata al nostro protocollo al n. 2311 del 19.01.2010 il CONSIND, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in merito alla variante in oggetto unitamente alla seguente documentazione, indicando i soggetti competenti in materia ambientale da consultare:

- N. 6 copie del Rapporto Preliminare Ambientale in formato cartaceo;
- N. 1 copie in formato digitale del Rapporto Preliminare Ambientale;

Con nota prot.n. 4921 del 02.02.2010 lo scrivente Servizio ha comunicato al CONSIND la carenza dell'elenco degli SCA; il CONSIND ha provveduto ad inviare il suddetto elenco in data 21.04.2010 con nota prot.n.1346 acclarata al protocollo dello scrivente Servizio al n.20009 del 22.04.2010.

Con nota prot. n. 205336 del 27.04.2010 lo Scrivente Servizio ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale l'avvio del procedimento per la procedura di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs.n. 152/2006 e ss.mm.ii., ha inviato il Rapporto Ambientale Preliminare per l'espressione del parere ai sensi del comma 2 dell'art. 12 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. di specie relative alla variante di specie.

PARERI DEI SOGGETTI CON COMPETENZE IN MATERIA AMBIENTALE

La variante in oggetto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 comma 3 del D. Lgs. N. 152/2006 così come modificato dal D. Lgs. N. 04/2008, ha ottenuto i seguenti pareri:

1. **L'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche (ARPAM)**, con nota prot.n.21317 del 28.05.2010 ha espresso il seguente parere:

In riferimento alla richiesta v.s. rif. Prot.n. 20536 del 27.04.2010, riguardante eventuali criticità ambientali legate alla realizzazione dell'impianto in oggetto, si ritiene che l'aria sia la matrice ambientale maggiormente interessata.

Si fa presente che l'impianto, per le tipologie di attività svolte, può produrre emissioni diffuse di polveri.

Si comunica che è in corso l'iter per il rilascio della specifica autorizzazione presso il Servizio Tutela Ambientale Rifiuti-Energia-Acque della Provincia di Ascoli Piceno.

2. **L'ASUR n. 13** con nota prot. n. 16345 del 11.05.2010 ha espresso parere favorevole alla verifica di assoggettabilità in esame.

3. **La Comunità Montana dei Monti Sibillini** con nota prot.n.1170 del 24.05.2010 ha espresso il parere di seguito riportato in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame.

Premesso che:

1. *dal Rapporto Ambientale Preliminare inviato in allegato CD alla richiesta di cui sopra:*

-l'area interessata ricade in zona produttiva commerciale, servizi comprensoriali di completamento e secondo l'art. 10 delle N.T.A, soggetta a norme tecniche di attuazione della variante parziale per il sub-agglomerato di Comunanza, approvata definitivamente con atto di Consiglio Provinciale n. 14 del 06/02/2001 dove l'area in esame è individuata come "zona I produttiva" ed è inserita nella Variante Generale al P.T.C, dei Consorzio per l'Industrializzazione delle valli del Tronto dell'Aso e del Tesino. La "zona I produttiva" della sopra citata variante parziale al P.T.C. comprende aree destinate alla realizzazione di insediamenti con destinazione produttiva a carattere industriale di ogni tipo, (compresi quelli industriali e artigianali, per ditte di autotrasporto e del settore edile) disposti in ogni tipo, impianto per il commercio all'ingrosso e di supporto alla vendita ;

-per quanto riguarda l'aspetto ambientale l'area gode dell'esenzione dei vincoli del PPAR di cui al punto 1 d) dell'art. 60 delle N.T.A. del PPAR in quanto il comune di Comunanza ha rilasciato il certificato di esenzione o conformità,

-per quanto invece disposto dal D.Lgs 42/04 si può rilevare che nulla viene a modificarsi in quanto solo parte dell'area è compresa entro i 150 metri dal fiume Aso, che la sistemazione delle aree destinate a parcheggio, viabilità ecc, avverrà tramite ghiaia e pietrisco e che i movimenti di terreno per la sistemazione delle aree sono minimi, quasi inesistenti.

-l'area in oggetto inoltre non è sottoposta a vincolo idrogeologico R.D, n. 3267 del 30/12/1923 e che per la sistemazione della stessa non occorrerà recidere, potare o danneggiare piante tutelate dalla L.R. n. 7 del 1985 modificata e integrata dalla L.R. n. 8 del 1987;

2. ai sensi della L.R. del 23/02/2005 n.6 ed in ottemperanza alle prescrizioni stabilite dalla D.G.R n. 2585 del 06/11/2001, l'attuale competenza delle Comunità Montane è relativa al rilascio delle autorizzazioni in materia dei tagli boschivi ed in particolare per la esecuzione di operazioni silvicolture di superfici boscate non inferiori a 2000 mq, con larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento;

3, ai sensi della stessa L.R. n.6/2005 art.12 la Comunità Montana deve essere sentita dalla Provincia per interventi relativi a riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura, per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) realizzazione di strade e piste forestali connesse all'attività silviculturale, alla protezione dei boschi dagli incendi e alla realizzazione di opere pubbliche;

4. dalla sovrapposizione delle planimetrie di progetto con le immagini fotografiche dell'area, che si allega alla presente, si evidenzia la presenza di una porzione di superficie boscata, presente all'interno del perimetro delle porzioni di particelle interessate Fg 8 pp n. 140/p-145/p, che non sarà interessata dalle opere;

da quanto sopra premesso, per quanto di propria competenza, si esprime parere favorevole alla realizzazione dell'impianto di frantumazione inerti, stoccaggio e lavorazione materiali provenienti da demolizioni edilizie in Comune di Comunanza—Ditta Beani Annibale.

4. **Il Corpo Forestale dello Stato** nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;

5. **La Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio** nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità della variante in esame;

6. **Il Servizio Tutela Ambientale – Rifiuti – Energia – Acque della Provincia di Ascoli Piceno** con nota prot.n.159216 del 03.06.2010 ha espresso il seguente parere.

In riferimento alla pratica in oggetto ed esaminati gli elaborati inviati i allegato alla nota di avvio del procedimento del Servizio Urbanistica, VIA Attività Estrattive prot.n.20536/ZURBE del 27.04.2010 lo Scrivente Servizio, non rilevando, sulla base della documentazione fornita, effetti significativi sull'ambiente, esprime PARERE FAVOREVOLE alla realizzazione, con esclusione dalla procedura di VAS, dell'intervento.

7. **Il Servizio Interventi Sismici Idraulici e di Elettricità, Protezione Civile e Forestazione della Provincia di Ascoli Piceno** nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità in esame.

8. **Il Comune di Comunanza** nei termini previsti dalle norme vigenti non ha espresso alcun parere in merito alla verifica di assoggettabilità in esame

DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Occorre preliminarmente osservare che il CONSIND non ha provveduto ad inviare la scheda di sintesi (approvata con delibera di Giunta Provinciale n.3 del 13.01.2010 ed inviata anche al CONSIND con nota prot.n.3066 del 22.01.2010) a supporto del Rapporto preliminare, necessaria quale guida di riferimento per ovviare ad eventuali carenze di informazioni. È stato inoltre prodotto esclusivamente il rapporto preliminare senza allegare gli elaborati grafici relativi alla variante di che trattasi né le norme tecniche di attuazione.

Ad ogni buon conto dalle pure se scarse informazioni contenute nel Rapporto preliminare si evince che la variante oggetto di valutazione della presente istruttoria interessa un'area ricadente nel territorio ricompreso nell'agglomerato di Comunanza Force e Rotella già destinata ad insediamenti produttivi ed assoggettata al PRASI del CONSIND.

L'area denominata PIANERIA è localizzata nella parte sud orientale del capoluogo di Comunanza, nella valle del fiume Aso ed occupa una superficie complessiva di 6840 mq. L'attuale destinazione stabilita dal PRASI del CONSIND è "zona 1 produttiva" che comprende le aree destinate alla realizzazione di insediamenti con destinazione produttiva a carattere industriale di ogni tipo, (compresi quelli industriali e artigianali, per ditte di autotrasporto e del settore edile) disposti in ogni tipo, impianto per il commercio all'ingrosso e di supporto alla vendita. L'area essendo inserita nel perimetro consortile gode di esenzione ai sensi dell'art. 60 delle NTA del PPAR.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE

Il rapporto preliminare non risulta redatto secondo le linee guida approvate con Deliberazione di Giunta Regionale n.1400/08 ed è carente di informazioni in merito alla variante; contiene altresì inesattezze in merito al quadro programmatico con particolare riferimento al PRASI adeguato al PPAR.

Con permesso di costruire n. 8 /2006 il comune di Comunanza un impianto di frantumazione inerti, stoccaggio e lavorazione dei materiali provenienti da demolizioni la variante di che trattasi in realtà consiste nella modifica ad un progetto approvato ai sensi dell'art. 5 del DPR 447/98 inerente lo spostamento dell'edificio di riparo del gruppo elettrogeno e la sua realizzazione mediante una diversa tipologia costruttiva.

Da quanto potuto accertare dalla documentazione esaminata ed in particolare dalla nota del Piceno CONSIND priva di protocollo pervenuta in data 28.01.2010 ed acclarata al protocollo dello scrivente Servizio al n.4172 del 28.0.2010 il caso di specie sembrerebbe rientrare nella fattispecie di esclusione dalla procedura di VAS stabilita dal punto 8 lett. m) delle linee guida approvate con D.G.R. n. 1400/08.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Si evidenzia che nella redazione del rapporto preliminare non sono state approfondite ed argomentate con sufficiente chiarezza le ripercussioni sullo scenario ambientale dovute all'attuazione del piano in variante al PRASI. In particolare si evidenzia che, in mancanza di elaborati relativi allo stato attuale e di normativa tecnica di riferimento, sarebbe risultato non semplice valutare con completezza le modifiche introdotte con la presente variante se le stesse non fossero individuabili come mere variazioni dell'impianto approvato previste inoltre all'interno del fondiario esistente.

Dal parere espresso dalla ARPAM con nota prot.n.21317 del 28.05.2010 si evince che l'aria è la matrice ambientale maggiormente interessata dalla realizzazione dell'intervento e che l'impianto, per le tipologie di attività svolte, può produrre emissioni diffuse di polveri; nel medesimo parere si comunica altresì che è in corso l'iter per il rilascio della specifica autorizzazione presso il Servizio Tutela Ambientale Rifiuti-Energia-Acque della Provincia di Ascoli Piceno il quale con nota prot.n. 159216 del 03.06.2010 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento.

Dal Rapporto preliminare risulta che parte del lotto ricade in area soggetta a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004 si ritiene quindi che debba essere verificata, nel prosieguo dell'iter approvativo, la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica.

Per quanto sopra, vista la nota del Piceno CONSIND pervenuta in data 28.01.2010 (prot.n.4172 del 28.01.2010) ed i pareri espressi dagli SCA, in considerazione del fatto che la variante non comporta ampliamenti al di fuori del lotto fondiario esistente, non comporta cambio di destinazione d'uso e non contiene opere soggette a VIA o a Valutazione di Incidenza, e che nel suo complesso, introduce modifiche che appaiono di consistenza contenuta si ritiene di poterne proporre l'esclusione dalla procedura di V.A.S..

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone l'esclusione dalla procedura di VAS della variante in oggetto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- venga acquisita la specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Tutela Ambientale Rifiuti-Energia-Acque di questa Provincia in merito alle emissioni in aria ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/08;
- venga valutata la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs 42/2004;

«*****»

Visti gli artt. 19 e 20 della L.R. n. 06/07;

Viste le Linee Guida regionali della DGR n. 1400 del 20.10.2008;

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L. n.241/90;

D E T E R M I N A

1. l'esclusione dalla procedura di VAS della variante in oggetto ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 purché vengano rispettate le seguenti condizioni:
 - venga acquisita la specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio Tutela Ambientale Rifiuti-Energia-Acque di questa Provincia in merito alle emissioni in aria ai sensi dell'art.269 del D.Lgs.152/08;
 - venga valutata la necessità di acquisire l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art.146 del D.Lgs 42/2004;
2. di trasmettere la presente determinazione al CONSIND; si ricorda che ai sensi del punto 2.2 delle Linee guida sulla Valutazione Ambientale Strategica di cui alla D.G.R. n. 1400/08, il CONSIND in qualità di autorità proponente dovrà pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web per trenta giorni consecutivi;
3. di procedere alla pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito web di Questa Amministrazione;
4. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi.
5. di rappresentare ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90 che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorno con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.
6. di trasmettere il 2° originale del presente provvedimento dirigenziale al Segretario Generale per gli adempimenti previsti nello Statuto Provinciale.

La presente determinazione dirigenziale si compone di n. CINQUE pagine, di cui n. ZERO di allegati, che formano parte integrante della stessa.

Il Dirigente
(VAGNONI DOTT. DOMENICO)